

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"Forme Sonore APS"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm. e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "Forme Sonore APS", con sede a Bologna, in viale Giambattista Ercolani n.8.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli Associati, non necessita di modifica statutaria. L'Associazione comunicherà tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Attività e Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche, apolitiche, aconfessionali e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii., prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017;
- 3) formazione extra – scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

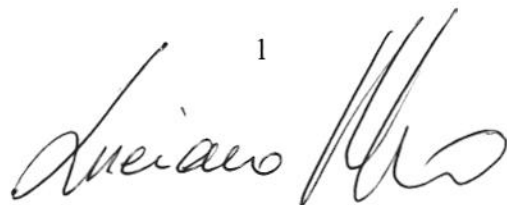
2. Le finalità che si propone sono: sviluppare, promuovere e diffondere la cultura e l'educazione musicale ed artistica, con particolare attenzione a bambini/e e giovani e nuclei familiari.

In particolare, proponendo attività ludico – didattiche, corsi di formazione e/o di perfezionamento, incontri e laboratori, ad istituti scolastici (sia per alunni che per docenti), a famiglie, bambini/e e giovani e adulti, professionisti e non, aventi ad oggetto la vocalità e il canto, la musica, il suono e le relative applicazioni, lo studio di uno strumento musicale.

Nello svolgimento di tali attività potrà essere utilizzato materiale didattico di supporto, ideato, elaborato e/o prodotto dall'Associazione.

L'Associazione si propone altresì di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

3. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può, inoltre, aderire anche ad altri



organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Queste ultime sono specificamente individuate dal Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio.

In ogni caso, non possono essere svolte attività in contrasto con le finalità e i principi cui si ispira l'Associazione.

4. Le attività di cui in precedenza sono svolte in modo continuativo e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli Associati e/o delle persone aderenti agli enti associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3 – Associati

1. Considerando che le attività svolte dall'associazione sono rivolte anche a bambini/e e giovani minorenni, all'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età, le APS o gli altri ETS, non costituiti in forma societaria, e che accettino le finalità e le attività fissate dallo statuto e si impegnino a contribuire alla loro realizzazione.

2. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3. La domanda di ammissione ad Associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa.

La deliberazione è comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

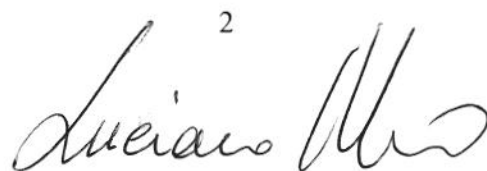
In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla per iscritto all'interessato, il quale può entro dieci giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere per iscritto che sull'istanza si pronunci l'Assemblea alla successiva convocazione.

4. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, dovrà impegnarsi a versare la quota associativa e a rispettare le norme dello statuto, gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione e le delibere adottate.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo in ogni caso il diritto di recesso.

6. Gli associati si distinguono in ordinari e benemeriti.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere al socio ordinario che si sia distinto per lo svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità statutarie, la qualifica di socio benemerito.

²

Art. 4 - Diritti e doveri degli Associati

1. Tutti gli Associati hanno uguali doveri e diritti.

2. Tutti gli Associati hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti nonché le delibere degli organi associativi.

Devono astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione.

Devono versare la quota associativa entro la scadenza.

3. Hanno diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi e di partecipare con diritto di voto alle assemblee.

Hanno diritto di essere informati sulle attività e le iniziative dell'Associazione, di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Svolgeranno la propria attività in favore dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. Hanno diritto di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Hanno diritto di prendere visione degli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione (libri sociali), facendone richiesta scritta al Presidente, il quale entro venti giorni dovrà renderli disponibili.

Art. 5 – Perdita della qualità di Associato

1. La qualità di Associato si perde:

- a) per decesso,
- b) per recesso volontario,
- c) per esclusione.

2. L'Associato ha diritto di recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

3. Perde la qualità di Associato per esclusione colui che:

- danneggi moralmente e materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- si renda colpevole di atti lesivi del decoro e della reputazione dell'Associazione ovvero contrari ai principi e ai valori a cui si ispira l'azione dell'Associazione;
- non ottemperi al pagamento della quota associativa annuale, trascorso 1 mese dal sollecito.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La delibera di esclusione del Consiglio Direttivo deve indicare espressamente le ragioni dell'esclusione e deve essere comunicata per iscritto all'Associato.

Contro il provvedimento di esclusione, l'Associato ha dieci giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, la quale si esprimerà con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

4. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

5. Il recesso o l'esclusione dell'Associato vengono annotati da parte del Consiglio direttivo

3

sul libro degli Associati.

6. L'Associato receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né reclamare il rimborso della quota associativa pagata o dovuta.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea degli Associati, Consiglio Direttivo, Presidente, l'Organo di Controllo (organo obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente), il Revisore legale dei Conti (organo obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente).

Art. 7 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria; in entrambi i casi è convocata mediante avviso scritto da inviare a tutti gli Associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto, dal Presidente.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

5. Nelle assemblee hanno diritto al voto personalmente o per delega gli associati che abbiano regolarmente versato la quota associativa dell'anno in corso alla data di svolgimento dell'Assemblea ed iscritti da almeno un mese nel libro soci.

6. È consentita l'espressione del voto per delega, solo in caso di effettiva impossibilità dell'Associato di partecipare all'Assemblea. Ogni Associato non potrà ricevere più di una delega.

7. È consentito l'intervento in Assemblea e l'espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione/informatici che consentano di verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale riassuntivo redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;

c) approva il bilancio/rendiconto;

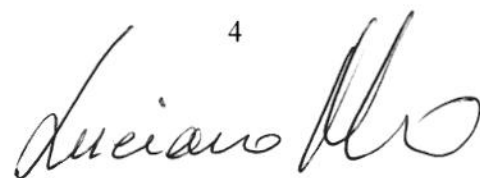
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera, in seconda istanza, sul ricorso avverso il provvedimento di non ammissione e di esclusione promosso dall'Associato;

f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.



4



2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente e/o rappresentata almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero degli Associati, presenti e/o rappresentati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne che per l'elezione delle cariche sociali e sulle decisioni in merito al ricorso presentato dall'Associato escluso, ove si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

4. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio/rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno voto.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) in caso di scioglimento, delibera anche sulla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della normativa vigente.

2. Per deliberare le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione; la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione - da tenersi a distanza di almeno 15 giorni dalla prima convocazione; la presenza di almeno $\frac{1}{2}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in terza convocazione da tenersi a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione.

3. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

2. È formato da un numero dispari di membri, non inferiore tre e non superiore a sette, che restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

3. Le elezioni ordinarie dei componenti il Consiglio direttivo devono tenersi entro trenta giorni dal termine di scadenza del mandato triennale loro conferito dall'Assemblea.

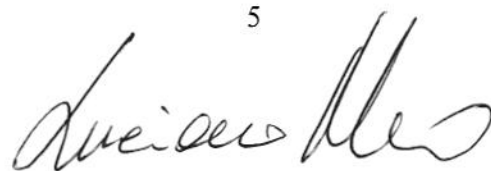
Fino a che non siano stati eletti i nuovi membri rimane in carica il precedente Consiglio direttivo.

Risulteranno eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto colui che ha una maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli Associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tutti i componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.



Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente e lo revoca;
- delibera in ordine alle domande di adesione di nuovi Associati;
- delibera in ordine all'esclusione degli Associati;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea degli Associati;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione il bilancio/rendiconto unitamente al rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea degli Associati i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Art. 11 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
3. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri Consiglieri o Associati con procura generale o speciale.
4. In caso di sua assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
5. In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora quest'ultimo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
6. Il Presidente dura in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 12 - Organo di Controllo

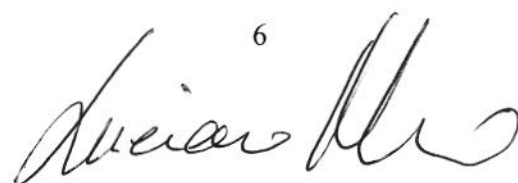
È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, è monocratico, e il suo componente è nominato dall'Assemblea, anche fra i non associati, nel rispetto della normativa vigente.

L'Organo di Controllo resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Revisore legale dei Conti

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

Il Revisore legale dei Conti ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea, anche fra i non associati, nel rispetto della normativa vigente.

Il Revisore legale dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

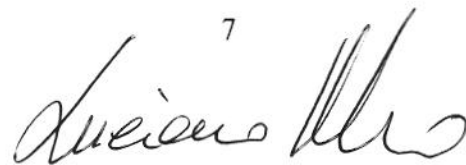
Art. 14 - Risorse economiche e Patrimonio

1. L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità e legati;
- erogazioni liberali e donazioni;
- contributi di privati, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- raccolte di fondi;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore;
- altre entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



4. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli Associati all'atto di costituzione dell'Associazione;
- beni immobili e mobili, di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

5. Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le vigenti leggi, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 15 – Scritture contabili e bilancio/rendiconto per cassa

1. L'esercizio è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio è redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, quindi sussistendone le condizioni anche nella forma di rendiconto per cassa.

Nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio è documentato il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.

3. Il bilancio/rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dal presente statuto.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria secondo quanto previsto dal presente statuto.

2. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto nel rispetto della normativa vigente (attualmente parere positivo preventivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e destinazione del patrimonio ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017).

3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli Associati.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi vigenti in materia.



Forme Sonore APS
Verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati
del 6 luglio 2022

Il giorno 6 luglio 2022 presso la sede della società a Bologna in via G. Ercolani n. 8, alle ore 18:00, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria degli associati per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello Statuto a seguito di Comunicazione della Regione Emilia-Romagna – Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'11.05.2022;
- 2) modifica dello Statuto a seguito dell'effettiva istituzione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente, sig. Luciano Merlo, rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti personalmente tutti gli associati:

- 1 Baldassini Elisabetta
- 2 Betelli Gloria Eva,
- 3 Carati Maria Teresa,
- 4 Merlo Luciano,
- 5 Neri Beatrice
- 6 Romano Maria Cristina
- 7 Simoni Sabrina,
- 8 Simoni Saverio.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare. Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il signor Luciano Merlo, il quale chiama alle funzioni di Segretario la signora Sabrina Simoni.

Sul 1° punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della comunicazione della Regione Emilia Romagna – Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'11.05.2022 a seguito della trasmigrazione dei dati e dei documenti dell'associazione al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

In particolare, il Presidente:

- con riferimento all'art. 3 dello Statuto e al fatto che i requisiti di ammissione di nuovi associati non possono essere discriminatori, evidenzia che alla costituzione dell'associazione si era deciso di non ammettere soci minorenni per ragioni di responsabilità e tutela dei soggetti destinatari delle attività dell'associazione, che in prevalenza sono bambini/e.

Segue ampia discussione all'esito della quale tutti i presenti concordano su quanto espresso dal Presidente e pertanto, appare molto rischioso se non addirittura legalmente impraticabile affidare a ipotetici associati minorenni la responsabilità di bambini/e. Pertanto, la previsione attualmente contenuta all'art. 3 dello statuto non è ritenuta discriminatoria, bensì rispondente ad una evidente necessità di tutela.

All'unanimità dei presenti si delibera quindi di confermare l'ammissione di soli associati maggiorenni, precisando tuttavia nello statuto la ragione di tale limitazione (il fatto che le attività svolte dall'associazione sono rivolte soprattutto nei confronti di bambini/e e giovani minorenni), aggiungendo al comma 1 dell'art. 3 quanto segue:

Considerando che le attività svolte dall'associazione sono rivolte anche a bambini/e e giovani minorenni



- con riferimento all'art. 9 dello Statuto, riferisce le considerazioni fornite dal consulente di fiducia e propone di modificare l'art. 9 dello statuto come segue:

- invariato il comma 1

- commi 2 e 3 sostituiti come segue:

2. *Per deliberare le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione; la presenza di almeno 1/2 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione; la presenza di almeno 1/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in terza convocazione.*

3. *Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, occorre la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.*

Segue discussione all'esito della quale, l'assemblea all'unanimità approva la modifica sopra proposta.

Sul 2° punto all'ordine del giorno, cogliendo l'occasione delle modifiche allo Statuto suggerite dalla comunicazione dell'Ufficio Regionale, il Presidente, su indicazione del consulente legale, propone altresì la modifica dell'art. 16 comma 2 come segue, tenuto conto che l'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è stato nel frattempo regolarmente istituito:

2. *In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto nel rispetto della normativa vigente (attualmente parere positivo preventivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e destinazione del patrimonio ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017).*

L'assemblea all'unanimità approva la modifica sopra proposta.

Il Segretario procede alla stampa dello Statuto aggiornato con le modifiche di cui sopra che viene riletto e allegato al presente verbale.

I presenti delegano il Segretario ed il Presidente a firmare in due originali la nuova versione dello Statuto e provvedere alla registrazione.

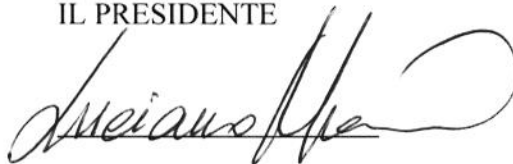
Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 19.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Il Segretario
Eduardo Gennaro

AGENZIA

Registrazione

Pagato

(Euro

13/7/22

3
Eth 2

Bolob 2
1889

13 7 2022

